

## VERBALE DI ACCORDO

### Verifica e determinazione annuale EVR

Il giorno 14 ottobre 2024 presso la Cassa Edile Regionale Toscana (CERT) si sono incontrati :

**CONFAPI ANIEM Toscana**, rappresentata dal Presidente Andrea Bottai

e

**FILLEA CGIL Toscana**, rappresentata Segretario Generale Alessia Gambassi

**FILCA CISL Toscana**, rappresentata dal Segretario Generale Simona Riccio

**FENEAL UIL Toscana**, rappresentata dal Segretario Generale Daniele Battistini

Visto

l'Integrativo Regionale per i lavoratori dipendenti delle piccole e medie imprese edili ed affini della Regione Toscana" firmato il 3 Dicembre 2021,

il disposto del vigente CCNL che ha previsto all'articolo 12 la conferma dell'istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR),

l'accordo sottoscritto dalle Parti nazionali che introduce la "clausola di salvaguardia - EVR" sottoscritto in 29 febbraio 2024.

Ritenuto

Di procedere alla verifica, su base territoriale, dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della determinazione dell'EVR che le imprese sono tenute ad erogare ad operai ed impiegati in forza nel periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025,

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

La verifica degli indicatori territoriali è stata effettuata per l'anno 2024/25 raffrontando la media del triennio 2021/2022/2023 sulla media del triennio 2020/2021/2022.



Le verifiche dell'andamento degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell'EVR, hanno determinato questa situazione :

Parametro 1 – Positivo

Parametro 2 – Positivo


Parametro 3 – Negativo

Parametro 4 – Negativo

Pertanto vi è il riconoscimento dell'EVR per due dei quattro Parametri definiti pari al 60% dell'importo concordato a livello regionale, secondo quanto riportato nella Tabella 1), tali importi saranno erogati a partire dal mese di novembre.

Tabella 1) EVR IMPORTI	
Livelli	Importo EVR (mensile)
7°	€ 47,42
6°	€ 42,68
5°	€ 35,57
4°	€ 33,20
3°	€ 30,82
2°	€ 27,74
1°	€ 23,71

Le parti, riprendendo quanto previsto dal CCNL (art 12), convengono che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, così come previsto dall' art 1, commi 182-190 ella legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall' art 1 commi 160 e ss. della legge 232/2016.



## Clausola di salvaguardi - EVR

Le parti identificano, ai sensi dell'accordo sottoscritto in merito alla "Clausola di Salvaguardia EVR", il seguente indice territoriale per l'eventuale riparametrazione della somma EVR erogabile:

- Volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

A livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale; (*Parametro nazionale*)
2. *Volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge. (Parametro Territoriale)*

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.


L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.

Qualora i suddetti due parametri risultino:

- a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti;
- b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato;
- c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello territoriale.

Nei casi b) e c) di cui sopra, l'impresa attiverà la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;



2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente dei Bilanci di esercizio e della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura prevista dalla contrattazione territoriale vigente. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFAPI ANIEM TOSCANA

FILLEA CGIL TOSCANA

FILCA CISL TOSCANA

FENEALUIL TOSCANA